

PRINCIPALI MODIFICHE APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Misure in materia tributaria

- viene precisato che la **detrazione fiscale del 50%** prevista dal testo per interventi di riqualificazione energetica **si applica** nel 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre, schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A**; non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A;

-viene introdotta nell'art. 14 del DL 63/2013 una **nuova ipotesi di detrazione fiscale maggiorata** per gli **interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. La misura della detrazione è dell'80% ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio (**cumulo ecobonus e sismabonus**);

-viene **prorogata al 2018** la modalità di cui all'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 di **commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

-viene introdotta nel DPR 115/2002 (T.U. spese di giustizia) la **disciplina delle procedure per la riscossione delle pene pecuniarie attraverso la loro conversione**, nell'ipotesi in cui il debitore non sia in grado di pagare;

-viene **modificata la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA**, di cui all'art. 6, comma 6, del DLgs 471/ 1997, con l'introduzione di una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva;

-viene stabilito che, al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, **gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017 **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**;

-viene disposto, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, che il termine di cui all'art. 21 del DL 78/2010 per la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è **effettuato entro il 30 settembre** (anziché entro il 16 settembre) e **il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi** e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al **31 ottobre**;

-vengono **prorogati alcuni termini** previsti dall'art. 4 del D.P.R. 322/1998, relativi alle **dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta**. In particolare, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede, inoltre, che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

-viene affidato alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), oltre ai compiti di cui all'art. 10 della L. 146/1998, l'ulteriore compito della **revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche**, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi;

Misure in materia di lavoro e previdenza

-viene integrata la disposizione di cui all'art. 1, c. 89 della L. 232/2016, prevedendo che **gli enti di previdenza e i fondi pensione possano investire**, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, **fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati** erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali gestite da intermediari finanziari, istituti di pagamento o da soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE;

-viene prevista la **concessione della CIGS e della mobilità in deroga**, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, **ai lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa** riconosciuta nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 148/2015) nel 2018;

-viene prevista la **soppressione del fondo pensione residuale** istituito presso l'INPS dal D.Lgs. 252/2005 (cd. **FONDINPS**) con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale emanato, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, che dovrà anche individuare il fondo pensionistico (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS;

-al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale, relative a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del MISE e/o delle regioni, viene **prevista la facoltà, per le regioni stesse**, in seguito a specifici accordi sottoscritti presso l'unità di crisi del MISE e/o delle regioni stesse, di **autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga** concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017;

-vengono introdotte norme di **disciplina specifica delle modalità con le quali i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione**. In particolare, viene previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno. **Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio il Governo stipulerà con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative** a livello nazionale, con l'ABI e con la società Poste italiane Spa una convenzione per individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni;

-viene modificato l'art. 26 del Dlgs 198/2006 prevedendo che il lavoratore/lavoratrice che agisce in giudizio per la **dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale** non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo così come il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

-viene **esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'APE sociale e del beneficio** per l'accesso al pensionamento anticipato **per i c.d. lavoratori precoci** con l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del provvedimento (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci).

Viene, inoltre, **istituito il Fondo APE sociale** nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'APE sociale, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024.

Misure in materia di lavori pubblici

-viene modificato l'art. 177 del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) sull'affidamento dei concessionari, **riducendo, per i titolari di concessioni autostradali, dall'80 al 60 per cento la quota dei contratti di lavori**, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono **obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica**. Viene, inoltre, disposto che **le linee guida dell'ANAC**, finalizzate a disciplinare la verifica del rispetto delle quote di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, **siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione**, anziché entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)(come previsto attualmente);

-viene modificato l'art. 113-bis, c.1, del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, **riducendo da 45 a 30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, **il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi**, fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. *La suddetta disposizione è volta a superare la procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea;*

-viene **modificato il comma 7 dell'art. 49 del D.L. 50/17**, in cui si autorizza l'ANAS S.p.A., per gli anni **2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento**. In particolare, anziché il parere preventivo viene prevista una **verifica preventiva da parte di ANAC**, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in merito alla correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni previste. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva saranno definite in **apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e ANAC**;

-viene disposto che le **Società Organismi di Attestazione (SOA)**, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), **devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici**. *La suddetta disposizione è volta a superare il contenzioso europeo nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;*

-viene **modificato l'art. 113 del Codice dei contratti pubblici**, prevedendo che **gli incentivi per funzioni tecniche** fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

-al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, viene previsto che la **pubblicità delle gare in caso di subappalto**, è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web così come da normativa vigente;

In materia di finanziamenti

-viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, a **sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela**, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di **disagio sociale**;

-volto a prevedere che i dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle finanze relativi all'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017-2019 siano destinati al Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui **finanziamenti all'impiantistica sportiva**;

-viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il **finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci** con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile;

-viene **istituito** presso il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il **Partenariato per la logistica e i trasporti** cui partecipano i ministri competenti e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti;

-viene **incrementata** di 58 milioni di euro per l'anno 2018, **l'autorizzazione di spesa** a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per l'esecuzione degli **interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25**. Contestualmente la medesima autorizzazione di spesa è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022;

-viene **prorogata** al 31 dicembre 2018 **la gestione commissariale** per la vulnerabilità sismica della **Galleria Pavoncelli**, di cui all'art 4 c.1 del DL 43/2013;

-viene previsto che **le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di edilizia universitaria** da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, **potranno essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui**, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L'erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR;

-vengono autorizzate **variazioni di spesa relative** ad una serie di interventi tra cui: **fondo progettazione infrastrutture; barriere architettoniche; contributi Anas per ammodernamento infrastrutture; edilizia residenziale pubblica**;

-viene **soppressa la disposizione** del testo **che include le diocesi tra i soggetti attuatori**, previsti dall'art. 15, c. 1, del DL 189/2016, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

-viene previsto che dal 1° gennaio 2019 i **contributi** previsti dall'art. 35 del Dlgs 42/2004 **per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata**, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni per il 2019 e di 20 milioni annui dal 2020;

-viene **aumentato di 100 milioni di euro il contributo** previsto dal testo destinato **alla riduzione del debito delle regioni per l'anno 2018** (da 2.200 a 2.300 milioni di euro) e innalzata a 300 milioni la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario per il 2018 (in luogo dei 100 milioni previsti dal testo). Viene inoltre prevista la riduzione di 200 milioni di euro la misura del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020;

-viene disposto che **le Camere di commercio**, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, **adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale** fino ad un massimo del 50 per

cento. Il Ministro dello Sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento;

-vengono previste disposizioni per il **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni;

-viene prevista la **possibilità per i Comuni** che rispettino specifiche condizioni **di utilizzare**, negli anni dal 2018 al 2020, **i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali**, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, **al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari** in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento;

-viene **estesa al 2020** l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 del DL 78/2015 che **consente agli enti territoriali l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui**, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;

-vengono inseriti all'art. 1, c. 492 della Legge di bilancio 2017, tra le priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, **gli investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche**, per i quali dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa;

- viene data la possibilità di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016, per **finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal DLgs 50/2016 o** disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa;

-vengono apportate **modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, disciplinata dall'art. 243-bis del DLgs 267/2000, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario;

-viene disposto, a modifica dell'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che - a partire dalla data dell'affidamento - **il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero—Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro;**

-viene istituita la **Zona logistica semplificata (ZLS)** per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del DL. 91/2017;

-viene prevista l'istituzione di un **Fondo**, presso lo stato di previsione del Ministero Infrastrutture, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli **interventi di demolizione di opere abusive**. Viene demandato ad un apposito decreto interministeriale **la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo**.

E', altresì, prevista l'**istituzione**, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della **banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**, presso il Ministero Infrastrutture di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla **condivisione** e alla **trasmissione** delle **informazioni** relative agli **illeciti** e ai **provvedimenti emessi**, con la previsione di sanzioni in caso di tardivo inserimento dei dati;

-viene autorizzata la spesa di € 20 mln nel 2018 e di € 10 mln nel 2019, per **interventi urgenti nella città di Matera**, designata Capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata;

-viene autorizzata la spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per il finanziamento degli interventi relativi ai **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**;

-viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, un **Fondo per consentire la manutenzione straordinaria**, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal **fenomeno della subsidenza nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo**. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

-viene assegnata un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 **all'Ente Nazionale per il Microcredito** al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza;

-viene incrementato il **Fondo per le vittime dell'amianto** di cui al comma 241, della L. 244/2007, della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente **riduzione delle risorse** strutturali programmate dell'INAIL per il **finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro**. Si prevede, inoltre, che per il triennio considerato, **non si applichi l'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese** relativamente ai settori delle attività lavorative **che comportano l'esposizione all'amianto**;

-viene previsto che la Regione Sicilia, dal 2018 al 2020, si impegna a riquilibrare la propria spesa, **incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento** di ciascun anno rispetto all'anno precedente;

-sull'**inclusione negli accordi di valorizzazione e i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale**, di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche i beni demaniali pertinenti ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa e anche appartenenti al demanio marittimo;

-viene disposto che **le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico** e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (vie di fuga) **confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari** delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

-vengono previste norme per la programmazione e **realizzazione di interventi per mitigazione dei danni connessi alla siccità e al potenziamento delle infrastrutture idriche**, con priorità data agli interventi **in stato di progettazione esecutiva** ai sensi dell'art. 23 del Dlg 50/2016;

-viene **destinata una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi** di cui alla L. 549/95, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza

recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per **la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto**, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani;

-al fine di realizzare le opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano", Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62 dell'8 agosto 2013, viene autorizzata la Città Metropolitana di Milano, anche **avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'art. 157 del D.Lgs 50/16** (Codice dei contratti pubblici), nei limiti dello stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

-viene previsto che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, possa destinare **50 milioni di euro per il "completamento" del programma di costruzione di scuole innovative** di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese, individuate dal Comitato tecnico per le aree interne istituito con delibera CIPE 9/2015;

-viene autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la **realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia**;

-al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto « Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia », viene concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020**;

-viene destinata, a valere sulle risorse del "Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal testo, **una quota annua pari a 70 milioni di euro al finanziamento**:

-degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di **approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane** con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione, e non ancora finanziati;

-degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord**, individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri- Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento;

-viene estesa la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro del Fondo di ristoro finanziario anche agli anni 2020 e 2021 e viene, altresì, previsto che **il danno ingiusto dai risparmiatori può essere riconosciuto, ai fini del ristoro, anche con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, disciplinata dall'articolo 210 del Codice dei contratti pubblici;

-viene prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del **sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. Viene, altresì, introdotto l'art. 194-bis nel D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che prevede norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI (101-quater.264);

-**vengono introdotte numerose modifiche all'arti. 33 del DL 98/2011 recante "disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare"**, prevedendo tra l'altro: la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà del demanio dello Stato da parte dei fondi comuni di investimento immobiliare

istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze; la previsione che gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della Difesa acquisiti dai fondi suddetti concorrano al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 306 del d. lgs. n. 66 del 2010; la destinazione degli introiti delle alienazioni suddette alla realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale;

-viene integrata **la disciplina concernente l'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia** italiana, prevista dall'articolo 6, comma 9 del DL 269/2003;

-viene **consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale** (L. 338/2000), anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare;

-viene attribuita in via sperimentale **un terzo delle risorse del fondo** per l'acquisto nonché la riqualificazione elettrica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale (di cui al comma 866 della L.208/2015, Legge di stabilità 2016) alle città **metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d'azoto** chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Misure per le zone terremotate

-viene disposto che i **Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, sul sisma, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici** di cui all'articolo 32-bis del DL 269/2003, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole;

-al fine di consentire agli **istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016**, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il **pagamento delle rate in scadenza** nel mese di novembre 2017 viene differito al mese di novembre 2018;

-viene stabilito che entro il 31 gennaio 2018, i **Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite** ai sensi dell'art. 2 del DL n. 74/2012, convertito dalla Legge 122/2012, per il sisma del Veneto – Emilia Romagna, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa;

Viene, inoltre, previsto che per consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici del 2012, **le operazioni di recupero autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 devono essere avviate entro 3 anni** dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del codice dell'ambiente;

- viene destinato l'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, nell'esercizio 2017, **al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

-vengono dettate una serie di **misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016** a modifica e/o integrazione di quanto previsto dal DL 189/2016. In particolare, vengono modificati i termini per l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata e la disciplina per la concessione di contributi alle imprese e di agevolazioni fiscali all'interno della zona franca urbana; viene previsto il trasferimento delle strutture abitative d'emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti; vengono

modificati i criteri per l'ammissibilità degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici ai contributi per la ricostruzione pubblica; viene prevista la possibilità di stipula, da parte del Commissario straordinario, di convenzioni con INVITALIA per lo svolgimento di attività istruttorie.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni, in favore dei territori colpiti da altri eventi sismici o altre calamità, riguardanti, tra l'altro, gli spazi finanziari delle province terremotate e la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno;